



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 148

Ordinanza n. 148/T.V.

Chieti li 16.06.2021

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 36689 dell'8.06.2021, con la quale si chiede l'autorizzazione alla sosta di un veicolo in Via Papa Giovanni XXIII, in prossimità del civico n. 27, per il giorno 21 giugno prossimo, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, al fine di poter eseguire operazioni di trasloco;

Considerato che sarà utilizzato l'autocarro Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12 e della massa a pieno carico di q.li 35, che dovrà posizionarsi in un'area dove non è consentita la sosta, sul lato destro in direzione Via N. da Guardiagrele, occupando il marciapiede e parte di una corsia di marcia, in un tratto viario percorso anche dai mezzi di trasporto pubblico;

Ritenuto, pertanto, di istituire il senso unico alternato con l'utilizzazione di movieri per tutta la durata dell'occupazione, nonché di autorizzare il veicolo alla sosta, con le dovute prescrizioni, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del senso unico alternato in Via Papa Giovanni XXIII, in prossimità del civico n. 27, per il giorno 21 giugno 2021, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa.

Si autorizza l'autocarro Canter tg. DL 510 SV alla sosta in Via Papa Giovanni XXIII, in prossimità del civico n. 27, per il giorno 21 giugno 2021, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco di cui in premessa. L'autocarro dovrà occupare anche il marciapiede, al fine di invadere il meno possibile la carreggiata transitabile.

La Ditta esecutrice del trasloco dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, ad installare tutta la segnaletica prevista per il senso unico alternato, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, nonché a fornire i movieri muniti di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403). Resta, inoltre, fin d'ora responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice del trasloco:

- l'apposizione del segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA, in una delle tre versioni (figg. II.384, II.385 e II.386) corredato dal pannello integrativo indicante la distanza della strettoia secondo le modalità prescritte dall'art. 42 Reg. C.d.S.;
- l'apposizione, alle estremità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni", integrati con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante la sosta dell'autocarro.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. La Panoramica, Soc. TUA.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni